



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-218/16

Procedimento promosso da Aleksandra Kubicka

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Natura dei diritti reali – Portata – Modalità di trasferimento di un diritto reale – Esclusione*

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, art. 1, § 2, k)]

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili e effetti della stessa – Portata – Acquisizione della proprietà di un bene tramite legato «per rivendicazione» – Esclusione*

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, art. 1, § 2, l)]

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Legge applicabile – Adattamento dei diritti reali – Ambito di applicazione – Modalità di trasferimento dei diritti reali – Esclusione*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, art. 31)

4. *Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Ambito di*

applicazione – Effetti reali del legato «per rivendicazione» relativamente al diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce l'istituto del legato con effetto reale diretto – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, artt. 1, § 2, k), l), e 31]

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 47-50)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 52-57)

3. L'articolo 31 del regolamento n. 650/2012 verte non già sulle modalità di trasferimento dei diritti reali, modalità che riguardano in particolare i legati «per rivendicazione» o «obbligatori», ma unicamente sul rispetto del contenuto dei diritti reali, determinato dalla legge applicabile alla successione (*lex causae*), e sul loro recepimento nell'ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale sono invocati (*lex rei sitae*). Pertanto, sempreché il diritto reale trasmesso mediante legato «per rivendicazione» sia il diritto di proprietà, che è riconosciuto nel diritto tedesco, non occorre procedere all'adattamento previsto dall'articolo 31 del regolamento n. 650/2012.

(v. punti 63, 64)

4. L'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un'autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l'istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

(v. punto 66 e dispositivo)